

Firenze, 17 dicembre 2018

Oggetto: parere *pro veritate* in favore dell'Ordine TSRM - P.S.T.R.P. concernente la competenza dei tecnici radiologi per la preparazione e somministrazione dei mezzi di contrasto dei radiofarmaci

Mi viene chiesto di rendere un parere *pro veritate* in merito alla competenza dei tecnici radiologi per la preparazione e somministrazione dei mezzi di contrasto dei radiofarmaci. In particolare, si è posto il problema di stabilire se la competenza per la preparazione del c.d. «iniettore automatico a doppia-via per esami con mdc di Tac e RMN» sia da attribuire al personale infermieristico ovvero al personale medico.

A questo proposito, si segnala che la Federazione Nazionale dei Collegi TSRM ha pubblicato nel 2012 una nota informativa recante «preparazione e somministrazione dei mezzi di contrasto (c.d. MDC) dei radiofarmaci e radionuclidi. Competenze del TSMR», al cui contenuto e alle cui conclusioni si intende qui richiamarsi integralmente, alla luce della stabilità del quadro normativo di riferimento come di seguito sinteticamente richiamato.

In particolare, l'art. 1, co. 2, del d.m. 26 settembre 1994, n. 746, recante «regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica», stabilisce che «il tecnico sanitario di radiologia medica è l'operatore sanitario abilitato a svolgere [...] in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, **tutti gli interventi** che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezione fisica o dosimetrica».

Non solo. Ai sensi del successivo comma terzo, lett. c), il tecnico sanitario di radiologia medica deve controllare «il **corretto funzionamento delle apparecchiature a lui affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti**».

Sulla stessa linea si muove l'art. 3, della legge 10 agosto 2000, n. 251, per il quale «gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale **svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona**».

Identico l'approccio del codice deontologico dei tecnici sanitari di radiologia medica del 2004, per il quale il tecnico sanitario di radiologia medica «è tenuto a conoscere **approfonditamente componenti e principi di funzionamento delle tecnologie utilizzate**» (art. 7, co. 2) e deve fare «uso appropriato delle tecnologie di diagnostica per immagini e radioterapia a sua disposizione», adottando «le tecniche più adeguate alle esigenze delle persone a lui affidate» e «**riconoscendo particolare attenzione agli aspetti radioprotezionistici e ai controlli di qualità**».

Per tutto quanto sopra illustrato, si fanno proprie le conclusioni della ricordata nota del 2012 pubblicata dalla Federazione Nazionale dei Collegi TSRM, confermando il convincimento che la preparazione e la somministrazione dei mezzi di contrasto dei radiofarmaci siano mansioni di competenza dei tecnici sanitari di radiologia medica abilitati all'esercizio della professione.

Per chiarezza si deve tuttavia aggiungere che la somministrazione sia da effettuarsi previa prescrizione medica ed alla presenza di un medico rianimatore.